



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 5/2025/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario relatore
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2025

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2023/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2022 e i relativi questionari;

Vista la Deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2024;

Vista la relazione sul rendiconto 2022 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Chiusa San Michele (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato Istruttore con riferimento al suddetto rendiconto e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 1 del 13 gennaio 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, consentendo il collegamento in videoconferenza, mediante l'apposito applicativo in uso presso la Sezione;

Udito il relatore, dott. Andrea CARAPELLUCCI;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminandone, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come poi precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto

dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Tali verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico; prerogative che assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad attuare interventi idonei al superamento dei problemi segnalati.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Il Comune di Chiusa di San Michele, ente compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino con una popolazione di 1514 residenti (fonte: Istat, 2024), ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2022 con delibera consiliare n. 16 del 21 aprile 2023.

Il relativo questionario, predisposto dall'Organo di revisione, è pervenuto alla Sezione

il successivo 13.10.2023.

L'analisi istruttoria ha rilevato alcune possibili irregolarità, relative alla quantificazione degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, alla luce della capacità di riscossione delle entrate, degli accantonamenti al Fondo contenzioso e al Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Alla luce delle risposte fornite, ritenute esaustive con riferimento agli altri punti oggetto di istruttoria, trovano conferma i dubbi circa la non corretta quantificazione del FCDE e, di conseguenza, sull'attendibilità del risultato di amministrazione dichiarato dall'Ente per l'esercizio in esame.

L'analisi dei dati contabili del rendiconto 2023, nel frattempo approvato dall'Ente e trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), non ha fugato i dubbi sulla persistenza di alcune delle irregolarità riscontrate nel rendiconto 2022 anche nell'ultimo rendiconto approvato (2023).

Per tali ragioni, all'esito dell'istruttoria il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio dell'esame delle seguenti questioni.

Riscossione delle entrate proprie e accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Il rendiconto 2022 registra un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di euro 335.197,78.

L'avanzo disponibile è pari a euro 17.454,45, piuttosto contenuto, considerando la dimensione dell'ente.

In sede istruttoria, si è rilevato come la quantificazione del Fondo apparisse sottostimata, alla luce dei dati disponibili sulla capacità di riscossione negli ultimi esercizi, invitando l'Ente a fornire dimostrazione della corretta determinazione degli accantonamenti, ai sensi del principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare, si è osservato che la capacità di riscossione in conto residui delle entrate dei Titoli 1 e 3 risultava modesta e in peggioramento nell'esercizio 2022:

Riscossioni Tit. I c. residui %	2020	2021	2022
Riscossioni residui Tit. I (a)	152.966,44	166.865,34	142.211,02
Residui iniziali Tit. I (b)	465.643,24	485.301,01	506.332,63
% Riscossione c. residui (a/b)	32,85%	34,38%	28,09%
Riscossioni Tit. I c. competenza %	2020	2021	2022

Riscossioni competenza Tit. I (a)	710.247,50	709.937,65	685.938,71
Accertamenti Tit. I (b)	893.465,97	884.117,72	934.371,21
% Riscossione c. compet. (a/b)	79,49%	80,30%	73,41%

Riscossioni Tit. III c. residui %	2020	2021	2022
Riscossioni residui Tit. III (a)	27.792,35	47.492,17	3.520,50
Residui iniziali Tit. III (b)	71.286,08	64.284,87	34.393,47
% Riscossione c. residui (a/b)	38,99%	73,88%	10,24%

Riscossioni Tit. III c. competenza %	2020	2021	2022
Riscossioni competenza Tit. III (a)	56.372,20	109.015,20	113.879,84
Accertamenti Tit. III (b)	77.118,18	134.203,92	134.064,15
% Riscossione c. compet. (a/b)	73,10%	81,23%	84,94%

Fonte: dati BDAP

A fronte di tali dati, il prospetto di calcolo degli accantonamenti al FCDE prendeva in considerazione le seguenti categorie di entrate:

- entrate del Titolo 1, Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa, con accantonamento pari a circa il 54% dei residui complessivi, che ammontano ad euro 610.332,07 (di cui euro 361.899,57 derivanti da esercizi precedenti);
- entrate del Titolo 3: accantonamento di euro 6.098,14, pari a circa il 20% dei residui complessivi di tale tipologia, che ammontano ad euro 29.822,76 (di cui euro 9.638,45 derivanti da esercizi precedenti).

L'Ente veniva quindi invitato, con nota del 20.09.2024, a fornire dimostrazione del rispetto dei criteri posti dalla legge e dai principi contabili (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in particolare esempio 5) per il calcolo degli accantonamenti al FCDE, a chiarire le ragioni dell'esclusione di alcune categorie di crediti non considerati ai fini della quantificazione del Fondo e a motivare la permanenza al conto del bilancio dei residui attivi di maggiore vetustà.

2. L'Amministrazione ha riscontrato le richieste istruttorie con nota dell'11.10.2024, trasmettendo, fra l'altro, i prospetti di calcolo del FCDE nel rendiconto 2022 e nel rendiconto 2023.

Con riferimento alla ridotta capacità di riscossione, è stato chiarito che la riscossione coattiva affidata, fino al 2022, ad Agenzia delle Entrate Riscossioni, non risultava efficace. Per tale

ragione, l'Amministrazione ha affidato il servizio ad un soggetto privato, che ha fatto registrare, dalla seconda metà del 2022, migliori risultati.

I residui attivi di maggiore anzianità consistono prevalentemente in crediti relativi ai ruoli affidati al precedente gestore della riscossione, *"non cancellati per non perderne traccia"*.

Per quanto attiene al calcolo degli accantonamenti al FCDE, invece, l'Amministrazione ha fornito il seguente prospetto delle categorie di entrate non considerate ai fini degli accantonamenti, che illustra per ciascuna la relativa motivazione:

Descrizione risorsa	Motivazione
Addizionale IRPEF	Incassi che provengono da Agenzia delle entrate con caratteristica di incontrollabilità
IMU / TASI ordinarie	Imposte che vengono successivamente accertate

Diritti di segreteria / diritti cimiteriali / proventi da servizi cimiteriali / proventi trasporto alunni	Servizi pubblici per i quali il pagamento è anticipato
Fitti reali di fabbricati	Importi derivanti da affitti di associazioni locali e Poste Italiane
Proventi concessioni cimiteriali / proventi beni ex eca / introiti utilizzo planetario	Incassi seguiti direttamente e provenienti da utilizzatori facilmente controllabili viste le dimensioni dell'Ente
Contributo raccolta differenziata	Importo versato da ditta partecipata
Rimborso spese utilizzo locali ex soc. operaia	Importi derivanti da associazioni locali
Rimborso spese da affittuari locali comunali	Importo derivante da riparti spese riscaldamento e versati da Poste Italiane

Fonte: Comune di Chiusa di San Michele (TO)

In proposito, la Sezione rileva quanto segue.

3.1 Con riferimento alle misure adottate per migliorare la capacità di riscossione, va preso atto che, secondo quanto dichiarato dall'Amministrazione, il nuovo gestore del servizio ha fatto registrare migliori risultati. Considerato, tuttavia, che quest'ultimo opera dalla seconda metà del 2022, ci si deve attendere che la capacità di riscossione in conto residui – ancora in peggioramento nell'esercizio 2022 – migliori a decorrere dall'esercizio 2023. I relativi dati saranno, pertanto, oggetto di valutazione nei controlli sui successivi rendiconti finanziari.

3.2 Per quanto attiene alla scelta di mantenere al conto del bilancio i residui di maggiore anzianità, anche al fine di *"non perderne traccia"*, come dichiarato dall'Amministrazione, va rimarcato che, ai sensi del par. 3.3 del principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa fra i tre e i cinque anni, è necessario valutare (e motivare adeguatamente) sia la scelta di procedere allo stralcio che quella di mantenere i residui attivi nel conto del bilancio, mentre per i crediti di anzianità ultraquinquennale lo stralcio è doveroso, salvo casi eccezionali (cfr., sul punto, Sez. controllo Marche, delib. n. 177/2023/PAR).

I residui conservati incidono infatti sul risultato di amministrazione e, pertanto, sulla capacità di spesa dell'ente negli esercizi futuri: proprio per tale ragione possono essere conservati

solo se ragionevolmente ritenuti esigibili, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili.

L'Amministrazione dovrà pertanto adeguarsi a tali criteri, nell'attività di periodico riaccertamento ordinario dei residui, valutando attentamente la sussistenza dei presupposti per la loro conservazione.

Va inoltre rammentato che la cancellazione dei residui attivi dal conto del bilancio non determina la loro estinzione, né autorizza a non curarne la riscossione. Ai sensi dell'art. 230, comma 5 TUEL, i crediti ritenuti inesigibili permangono nello stato patrimoniale dell'ente fino al decorso dei relativi termini di prescrizione. Va quindi rimarcato che, anche per i comuni non ancora tenuti ad adottare la contabilità economico-patrimoniale, è fatto obbligo di mantenere traccia dei crediti relativi ai residui cancellati e conservare la relativa documentazione di supporto, utile a curarne la riscossione, almeno fino a quando la riscossione stessa non sia divenuta altamente improbabile.

3.3 Con riferimento ai criteri adottati dall'Amministrazione per la determinazione degli accantonamenti al FCDE, va osservato, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 167 TUEL e dei principi contabili (par. 3.3 e ss. All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), devono essere costituiti accantonamenti a fronte di *tutti i "crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio"*. La possibilità, avente carattere eccezionale, di non effettuare accantonamenti per *"i crediti da altre amministrazioni pubbliche"* – così come per i crediti assistiti da fideiussione – non è estendibile a debitori quali le "associazioni locali", "Poste Italiane", organismi partecipati ("ditta partecipata") e gli "utilizzatori facilmente controllabili", come indicato nel prospetto fornito dall'Amministrazione.

3.4 Le categorie di entrate di maggior rilievo escluse dagli accantonamenti al FCDE sono, peraltro, quelle relative all'IMU. Con riferimento a queste ultime, va chiarito quanto segue in ordine all'eccezione prevista dal principio contabile per le *"entrate tributarie accertate per cassa"*, che non sono oggetto di accantonamento al FCDE.

I principi contabili (punto 3.3 dell'Allegato 4.2 del D. Lgs 118 del 2011) escludono le entrate tributarie accertate per cassa dal calcolo del FCDE, prevedendo che *"non sono oggetto di svalutazione"*, insieme ad altre categorie di crediti, *"le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa"*.

Il successivo paragrafo 3.7.5 precisa che *"le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto"*.

In merito ai proventi della lotta all'evasione, il paragrafo 3.7.6, prevede poi che *"sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di*

documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate)" (enfasi aggiunta).

Orbene, l'esclusione delle entrate accertate per cassa dagli accantonamenti all'FCDE, ai sensi dei principi sopra citati, ha come presupposto logico, oltre che giuridico, che il loro accertamento avvenga contestualmente alla loro riscossione. È proprio tale coincidenza tra accertamento e riscossione a rendere inutile la svalutazione dei relativi crediti mediante il Fondo.

Il legislatore ha ritenuto, peraltro, che l'esclusione si giustifichi anche in ipotesi in cui la coincidenza tra accertamento e riscossione è solo *tendenziale*, come avviene per i tributi riscossi in autoliquidazione. È questo il caso disciplinato dal già citato paragrafo 3.7.5, ai sensi del quale *"le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto"*.

In deroga al criterio della competenza economica, il principio contabile consente di considerare, ai fini dell'accertamento dei tributi riscossi per autoliquidazione, le riscossioni successive alla conclusione dell'esercizio, fino alla scadenza del termine per l'approvazione del rendiconto (così anche Sez. controllo Piemonte, delib. n. 20/2022/PRSE). Per tali tributi è infatti fisiologico, in ragione delle scadenze previste dalla legge per l'adempimento del contribuente, che una parte del gettito di competenza di un esercizio sia riscosso nei primi mesi dell'esercizio successivo. Si prevede, allora, che dette riscossioni siano considerate, ai fini dell'accertamento, con imputazione all'esercizio precedente, pur già concluso.

Anche in questa ipotesi, come per le altre entrate accertate per cassa, è quindi la tendenziale coincidenza tra accertamento e riscossione a giustificare l'esclusione dagli accantonamenti (cfr., sul punto, Sez. controllo Lombardia, delib. n. 37/2022/PRSE; n. 84/2024/PRSE; Sez. controllo Sardegna, delib. n. 77/2024/PRSE): *ratio* della norma è infatti quella di neutralizzare gli effetti di un limitato e fisiologico differimento delle riscossioni rispetto all'esercizio di competenza, non certo quello di considerare "non di difficile esazione" crediti che, nella concreta esperienza dell'ente locale, risultassero tali.

Pertanto, come già chiarito da questa Sezione (cfr. delib. n. 168/2024/PRSE), anche per la categoria dei crediti tributari riscossi per autoliquidazione, devono essere comunque considerati ai fini degli accantonamenti al FCDE, secondo le regole ordinarie: (a) tutte le entrate accertate con provvedimento formale (avviso di liquidazione o di accertamento), ai sensi del par. 3.7.6 dei principi contabili; (b) tutti i residui attivi formati negli esercizi precedenti a quello del rendiconto in approvazione, poiché per gli stessi non è predicabile la coincidenza, neppure tendenziale, tra accertamento e riscossione (cfr. anche Sez. controllo Piemonte, delib. n. 37/2021/PRSE); (c) gli eventuali residui di competenza dello stesso

esercizio, iscritti in sede di rendiconto, con la sola eccezione di quelli *effettivamente riscossi* entro l'approvazione del rendiconto o entro il termine previsto dalla legge per la sua approvazione.

La scelta dell'Amministrazione di escludere dagli accantonamenti i residui relativi all'IMU, alla TARES e alla TARI, in assenza di ulteriori e specifiche motivazioni in ordine al rispetto dei principi e delle norme sopra illustrate, è quindi illegittima.

4. L'Amministrazione ha dichiarato, in sede istruttoria, che il FCDE dell'esercizio 2023 è stato calcolato secondo i medesimi criteri adottati per quello del 2022.

Ciò nonostante, si è proceduto all'esame degli accantonamenti disposti al FCDE nel rendiconto 2023, nel frattempo approvato, al fine di verificare che la riscontrata sottostima degli accantonamenti non fosse eventualmente stata superata, in sede di approvazione del rendiconto successivo, facendo venir meno la necessità di misure correttive.

Non si sono riscontrate differenze significative rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto attiene alla riscossione dei residui attivi esclusi dagli accantonamenti nel 2022 (e nel 2023), va osservato che secondo i dati disponibili in BDAP e acquisiti nell'istruttoria, tali poste sono state riscosse nel 2023 in misura poco significativa, come risulta dal prospetto sottostante; per quanto riguarda l'IMU, inoltre, è stata dichiarata l'insussistenza di residui per euro 9.339,00 sulle entrate accertate nel 2022.

Categoria di entrate	residui al 31.12.2022 esclusi dall'FCDE 2022	residui esclusi dall'FCDE 2022 ancora presenti alla data del 31.12.2023
IMU (quota parte)	47.857,02	20.870,72
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	9.771,02	9.364,34
TARES	18.671,05	17.466,85

Fonte: dati BDAP e prospetto calcolo FCDE inviato dall'Ente

L'ammontare degli accantonamenti all'FCDE pare quindi ancora sottostimato nel 2023.

*

Alla luce di quanto esposto, la Sezione deve accertare la non corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e la conseguente inattendibilità del risultato di amministrazione 2022.

È emersa infatti la non corretta applicazione dei criteri di calcolo previsti dai principi contabili, con particolare riferimento all'esclusione di talune categorie di entrate.

La verosimile sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità rende inattendibile il dato della

parte disponibile del risultato di amministrazione e – considerata la consistenza di quest'ultimo – indica la possibile presenza di un disavanzo occulto.

Di conseguenza, l'Amministrazione dovrà provvedere, sulla base dei criteri sopra indicati, a rideterminare il Fondo crediti di dubbia esigibilità e – sulla base della sua nuova quantificazione – a riapprovare formalmente, con delibera consiliare, il prospetto del risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato (2023).

L'eventuale emersione di un disavanzo al 31.12.2023 dovrà essere fronteggiata con le misure previste dall'art. 188 TUEL.

L'Amministrazione, inoltre, dovrà recepire le indicazioni sopra esposte in sede di approvazione o variazione del bilancio di previsione 2025-2027 e del rendiconto 2024.

Tali attività saranno oggetto di verifica nell'ambito dei controlli di competenza della Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

ACCERTA

la non corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto finanziario dell'esercizio 2022 del Comune di Chiusa di San Michele (TO) e la conseguente inattendibilità del risultato di amministrazione dello stesso esercizio;

e per l'effetto

DISPONE

che l'Amministrazione comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente deliberazione:

- ridetermini l'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'ultimo rendiconto approvato (2023), secondo le indicazioni contenute in motivazione;
- riapprovi, con apposita delibera consiliare, il prospetto del risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato (2023), alla luce di tale nuova determinazione del Fondo;
- adotti, nell'eventualità in cui emergesse un disavanzo alla data del 31.12.2023, le necessarie misure ai sensi dell'art. 188 TUEL, con applicazione del disavanzo a decorrere dall'esercizio 2025;
- adegui il bilancio di previsione 2025-2027 e l'approvando rendiconto 2024, adottando i corretti criteri di determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le indicazioni contenute in motivazione;
- relazioni a questa Sezione circa le attività di cui sopra, trasmettendo, nello stesso termine di sessanta giorni, la relativa documentazione;

RACCOMANDA

all'Ente lo scrupoloso rispetto dei principi contabili di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. n 118/2011, con particolare riferimento ai criteri per la determinazione degli accantonamenti necessari ad assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio;

INVITA

a monitorare nel tempo l'efficacia della riscossione dei tributi, a seguito del passaggio al nuovo affidatario del servizio

DISPONE, altresì

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Chiusa di San Michele (TO), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi il giorno 15 gennaio 2025.

Il Relatore

Dott. Andrea Carapellucci



ANDREA CARAPELLUCCI
CORTE DEI CONTI
17.01.2025 12:18:45
GMT+02:00

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO



ANTONIO
ATTANASIO
17.01.2025
15:35:41
GMT+02:00

Depositato in Segreteria il **17 gennaio 2025**

Il Funzionario Preposto

Margherita Ragonese



MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
17.01.2025 15:41:19
GMT+02:00